

N. R.G. 269/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **269/2015**

tra

RICORRENTE

e

RESISTENTE

Oggi **1 giugno 2016** ad ore **09.30** innanzi al dott. Giuseppe Coscioni, sono comparsi:

Per l'avv. ABLONDI CARLO
Per l'avv.
Per l'avv.

L'avv. Ablondi contesta la tardività della produzione documentale effettuata dai resistente
L'avv. osserva come era già stata riservata la produzione del documento e non vi era stata
alcuna contestazione sullo stesso
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Giuseppe Coscioni





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Coscioni ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **269/2015** promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. ABLONDI
CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. BRAGA, 3 MEDESANO presso il difensore
avv. ABLONDI CARLO

RICORRENTE

contro

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra ha convenuto in giudizio e esponendo d'aver reso, ininterrottamente dal 15.3.2013 al 21.10.2014, attività di lavoro subordinato alle dipendenze di ed avente ad oggetto la promozione della vendita di prodotti di telefonia degli operatori "Tre" e "Fastweb" con le seguenti modalità:

(1) dal 15.3.2013 al 14.3.2014 tramite contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di S.r.l. con inquadramento quale «viaggiator[e] e piazzist[a]» nel 2° livello del "protocollo aggiuntivo per operatori di vendita" del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, produzione e servizi; (2) dal 17.3.2014 al 31.3.2014 e dall'1.4.2014 al 15.4.2014 tramite contratto di somministrazione di lavoro alle dipendenze di S.p.A.,



che poneva la ricorrente a disposizione di S.r.l.; (3) dal 16.4.2014 al 21.10.2014 tramite rapporto di lavoro asseritamente autonomo con ma concretante, di fatto, un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di .

e si sono costituite in giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso e di legge. nel merito: respingere tutte le domande ex adverso dispiegate in quanto improcedibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto o come meglio. In ogni caso con vittoria di compensi professionali della presente procedura e spese. Salvi Iva e C.p.a.”

La causa è stata istruita con i documenti prodotti e con l'assunzione delle prove orali specificate nell'ordinanza 26.6.2015.

Esaurita la fase istruttoria, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la discussione all'udienza del 1°giugno 2016.

Terminata la discussione, il giudice decideva la causa come da separata sentenza di cui dava lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande della ricorrente sono parzialmente fondate e, pertanto, devono essere accolte. A prescindere da ogni questione sulla legittimità o meno della causale indicata nei contratti prodotti in atti, si deve rilevare come parte resistente non abbia fornito la prova di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione dei contratti; a tale proposito, Cassazione civile 8 marzo 2012 n. 5241 ha precisato che “In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli art. 1339 e 1419, co. 2, c.c.”



La Suprema Corte interessata della delicata questione degli effetti conseguenti alla violazione del divieto contenuto nell'art. 3, comma 1, lett. d del d.lgs. n. 368/01, il quale non consente l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato alle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 626/1994, e successive modificazioni, ha ritenuto potersi concludere nel senso della conversione del contratto a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il divieto in questione, che viene riproposto all'art. 20, comma 5, lett. c e all'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, anche per la somministrazione di lavoro e per il lavoro intermittente, come sottolineato dalla dottrina, per un verso, intende produrre un effetto dissuasivo ulteriore attraverso la “sanzione civile indiretta” della preclusione dell'accesso a quelle forme di occupazione flessibile la cui fruibilità rappresenta oggi una soluzione di concreto interesse economico ed organizzativo per le aziende.

Per altro verso, la logica del divieto è stata vista come quella di accordare una più intensa protezione ai rapporti di lavoro sorti mediante l'utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, sul rilievo che i lavoratori così impiegati siano più vulnerabili sul piano infortunistico.

Questa impostazione emerge chiaramente sia dal rapporto OIL del 28 aprile 2010, sia dall'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva di attuazione e recepimento 1999/70/CE del 28 giugno 1999, entrambi espressamente richiamati dai giudici di legittimità e viene evidentemente recepita anche nella disposizione contenuta nell'art. 18, co. 1, lett. a, del d.lgs. n. 106/2009 che, in tema di valutazione dei rischi, ha aggiunto l'obbligo di valutare anche i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Alla ricorrente compete, quindi, la tutela di cui all'art. 32, comma 5, della legge 183/2010, sulla cui legittimità costituzionale questo Giudice non può che richiamare le esaustive argomentazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 303/11.

L'art. 32, c. 5, prevede, in aggiunta alla "conversione del contratto a tempo determinato", la corresponsione in favore del lavoratore assunto illegittimamente a termine di un'indennità tra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.



L'indennità forfetizzata in parola, nel significato chiarito dal comma 13 dell'art. 1 l. 28 giugno 2012 n. 92, copre tutti i danni causati dalla nullità del termine nel periodo che va dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione, sia di natura retributiva che contributiva e, quindi, “anche gli scatti di anzianità e il risarcimento del danno conseguente alla mancata assegnazione delle azioni, trattandosi di danni direttamente ricollegabili alla nullità del termine. (sul punto si veda Cassazione civile, sez. lav., 07/09/2012, n. 14996 V.L. c. L. s.p.a.).

In ragione di quanto sopra, deve affermarsi che tra la ricorrente e la società resistente

s.r.l. si è costituito ex lege a far tempo dal 15.3.2013 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte.

Quanto, poi, all'indennità forfetizzata di cui all'art. 32, comma 5° l. 183/10, la stessa deve essere liquidata in misura pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (calcolata in € come quantificato da parte ricorrente e non contestato) riconosciuta in favore della ricorrente, tenuto conto delle dimensioni della società resistente dell'elevato numero dei dipendenti da essa occupati; la somma deve essere maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo, in applicazione dell'art. 429 c.p.c.



P.Q.M.

disattesa ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione, così decide:

in parziale accoglimento del ricorso, dichiara tra la ricorrente e la società resistente

s.r.l. si è costituito ex lege a far tempo dal 15.3..2013 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte;
condanna, pertanto, s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripristinare l'effettività del rapporto di lavoro con la ricorrente ed a corrisponderle la somma lorda di € a titolo di indennità ex art. 32, comma 5° della legge 183/2010, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., dalla data odierna al saldo;
condanna s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in €

, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge.

Respinge ogni altra domanda proposta.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.



Parma , 1 giugno 2016

Il Giudice
dott. Giuseppe Coscioni

